

(N. 1988-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)
del Senato della Repubblica nella seduta del 22 novembre 1952*

*modificato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 9 luglio 1952 (V. Stampato N. 2394)*

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 LUGLIO 1952**

Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

È data facoltà alle Camere di commercio, industria e agricoltura di conferire i posti, rimasti disponibili tra quelli messi a concorso a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, agli idonei che non hanno potuto conseguire la nomina per insufficienza di posti nella quota riservata al concorso cui hanno partecipato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

In applicazione della legge 23 febbraio 1952, n. 93, le Camere di commercio che hanno posti disponibili, dopo aver espletato i concorsi, sono autorizzate a riaprire i termini per l'assegnazione dei posti stessi; in questo caso si avvarranno delle disposizioni del precedente articolo, dopo aver completato l'esperimento del concorso nei riguardi degli aspiranti non inquadrati nel concorso iniziale.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.